



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| Domenico Guzzi | Presidente |
| Gianpiero D’Alia | Consigliere |
| Maristella Filomena | Primo Referendario (relatore) |

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. **24385**, di opposizione al decreto del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 142 c.g.c., promosso:

da

Automobile Club d’Italia - ACI (C.F. 00493410583) in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t. Gen. C.A. Cong. Tullio del Sette, rappresentato e difeso dall’avv. Aureliana Pera (C.F. PRERLN69H64H5OIJ) come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il P.R.A. di Catanzaro, ivi sito in Via Antonio Lombardi n.19 - fax 064465063 e digitalmente all’indirizzo mail di posta elettronica certificata: aurelianapera@ordineavvocatiroma.org

avverso

e per l’annullamento del decreto del giudice monocratico della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria n.327/2025 emesso il primo settembre 2025 nel giudizio per resa di conto, notificato all’ACI il 22 settembre 2025.

	Visti gli atti e i documenti di causa.	
	Nella pubblica udienza dell'11 novembre 2025, udito il relatore Primo	
	Referendario Maristella Filomena, uditi l'avv. Aureliana Pera per l'agente	
	contabile opponente, e il p.m., nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica	
	Pallone. Nessuno è comparso per l'amministrazione regionale.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con ricorso, ritualmente depositato presso la segreteria di questa Sezione	
	giurisdizionale il 22 ottobre 2025, l'ACI ha proposto opposizione avverso il	
	decreto n. 327/2025 con il quale è stato assegnato <i>“all'agente contabile</i>	
	<i>Automobil Club d'Italia (A.C.I.) il termine di centoventi giorni decorrenti dalla</i>	
	<i>comunicazione del presente decreto per la presentazione del conto alla Regione</i>	
	<i>Calabria con l'onere di darne notizia a questa Sezione giurisdizionale, con</i>	
	<i>avvertimento che, nel caso di mancato deposito del conto nel termine</i>	
	<i>assegnato, si provvederà con decreto immediatamente esecutivo alla</i>	
	<i>compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente contabile e conseguente</i>	
	<i>applicazione, salva la ricorrenza di gravi e giustificati motivi, della sanzione</i>	
	<i>pecuniaria nella misura di cui all'art. 141, comma 6 c.g.c”</i>	
	L'opponente ha chiesto l'annullamento del decreto monocratico sopra	
	richiamato e in ogni caso che l'ACI venga riconosciuto come soggetto non	
	passivamente legittimato alla resa del conto, fermo restando il diritto alla	
	rifusione delle spese. Nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha, in	
	particolare, eccepito che l'introduzione del servizio pagoBollo è avvenuta a	
	partire dal 1° gennaio 2018, in collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale	
	e l'Automobile Club d'Italia. Pertanto, a partire dall'esercizio 2019, l'ACI non	
	avrebbe potuto svolgere alcun ruolo nella gestione della tassa	

	automobilistica regionale (tar) in nome e per conto della Regione Calabria e	
	che, quindi, la sua attività istituzionale sarebbe stata limitata, per detto	
	esercizio, alla gestione del P.R.A., che costituisce il ruolo tributario della	
	tassa automobilistica (di cui all’art. 5, co. 32, d.l. n. 953/1982).	
	2. A ulteriore sostegno delle proprie ragioni, la parte istante ha evidenziato	
	che la riscossione della tassa automobilistica rappresenta fattispecie diversa	
	ed estranea, rispetto all'esazione dell'imposta provinciale di trascrizione	
	(IPT). E, che sebbene con riferimento a quest'ultima, la sentenza n. 61/2023	
	della Sezione giurisdizionale della Calabria abbia riconosciuto la qualità di	
	agente contabile in capo ad ACI, in ragione dell'attività svolta quale gestore	
	del Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. n.	
	436/1927, tale qualificazione non sarebbe estensibile al diverso tributo	
	costituito dalla tassa automobilistica regionale, rispetto al quale l’ACI non	
	svolge alcuna attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione, né è	
	tenuta a riversare somme alla Regione. La ricorrente ha sostenuto che non	
	vi sarebbe, pertanto, alcun maneggio di denaro, neppure in forma	
	dematerializzata, poiché nella piattaforma pagoBollo le somme transitano	
	direttamente dal contribuente all'ente titolare del tributo attraverso il	
	prestatore di servizi di pagamento (psp), senza che l’ACI svolga alcun ruolo,	
	neppure di intermediario ai fini della riscossione.	
	3. Con decreto presidenziale n. 364/2025 del 22 ottobre 2025, ritualmente	
	comunicato al ricorrente, all’amministrazione regionale ed alla procura è	
	stata fissata l’udienza dell’11 novembre 2025, per la discussione del ricorso	
	in opposizione.	
	4. All’udienza dell’11 novembre 2025 il difensore della parte proponente ha	

	insistito, riportandosi agli atti difensivi, nelle conclusioni, il P.M. richiamata	
	la sentenza/ordinanza n. 61/2023 della Sezione, sulla qualifica di agente	
	contabile dell'ACI, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	5. Il ricorso è infondato.	
	Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 2000 n. 9 (Bur 15 dell'11	
	marzo 2000), in attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del	
	decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, la Regione	
	Calabria ha individuato l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto Ente	
	Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse con legge 20	
	marzo 1975, n. 70, quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa	
	automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 1999, con riferimento	
	esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Calabria, ad integrazione	
	della medesima attività già attribuita ad altri soggetti dalla normativa statale	
	vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale	
	delle tasse automobilistiche.	
	La normativa regionale richiamata si inserisce nell'ambito di un più ampio	
	processo normativo di attribuzione alle Regioni della tassa automobilistica,	
	in particolare il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, entrato in vigore il 1°	
	gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, già titolari di	
	una quota del tributo, il gettito dell'intera tassa automobilistica;	
	successivamente l'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha	
	completato il trasferimento delle competenze, devolvendo alle Regioni, a	
	decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, i rimborsi,	

	l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo, stabilendo	
	altresì che con decreto ministeriale fosse approvato lo schema tipo di	
	convenzione mediante la quale le Regioni possono affidare a terzi, con	
	procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle	
	tasse automobilistiche. Il decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre	
	1998, n. 418, ha regolamentato il trasferimento alle Regioni a statuto	
	ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero,	
	rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali,	
	disponendo altresì che le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle	
	Finanze definiscono, con protocollo d'intesa, le modalità di costituzione,	
	gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio	
	nazionale delle tasse automobilistiche.	
	Alla luce del quadro normativo sin qui delineato, l'ACI è da ritenere agente	
	contabile, posto che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'attività	
	svolta dalla stessa per l'esercizio 2019 concorreva alla gestione del tributo	
	per conto della Regione Calabria, né l'ACI poteva essere considerata un mero	
	tramite tecnico-telematico, attesa l'attività svolta di gestore del pubblico	
	registro automobilistico. La gestione della tassa regionale costituisce infatti	
	attività complessa che comporta l'adempimento delle operazioni di	
	liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta da riversare all'ente	
	titolare del tributo. La circostanza che tali attività, le quali evidentemente	
	comportano il maneggio, per conto dell'ente impositore, del danaro pubblico	
	oggetto dell'assolvimento dell'imposta, siano svolte in forma telematica e che	
	l'ACI non detenga materialmente il denaro riscosso a titolo di tassa	
	automobilistica, in virtù di un sistema di pagamento telematico, non	

	comporta che l'ente non sia da annoverare tra gli agenti contabili tenuti alla	
	resa del conto giudiziale. È infatti evidente che l'ACI, in forza della disciplina	
	normativa citata, in quanto concessionario del servizio di esazione per conto	
	della Regione, era incaricato di riscuotere e di versare le somme nelle casse	
	dell'Amministrazione regionale ed era peraltro fornito del potere di disporre	
	senza l'intervento di altro ufficio, dovendo provvedere alla integrale gestione	
	dell'imposta secondo il regolamento regionale e la convenzione con l'ente, di	
	cui all'art.2 della l.r. n. 9/2000. Così opinando si deve conseguentemente	
	ritenere priva di pregio la tesi difensiva basata sullo svolgimento dell'attività	
	istituzionale di tenuta del pubblico registro automobilistico, giacché appare	
	evidente come siffatto ruolo svolto dall'ACI non si pone certo in	
	contrapposizione, sino ad escluderlo, con quello di agente contabile rispetto	
	al servizio di riscossione della tassa auto, ma anzi appare rispetto ad esso	
	del tutto complementare, come infatti si andrà a dire nel prosieguo trattando	
	delle modalità di pagamento del tributo.	
	6. Con riguardo all'introduzione da parte ricorrente dell'argomentazione sui	
	pagamenti nella Pa, osserva il Collegio che l'articolo 5, commi 1 e 2, del	
	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)	
	obbliga i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ad accettare i pagamenti	
	attraverso sistemi elettronici collegati al Sistema pubblico di connettività e	
	alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione tra pubbliche	
	amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento. L'articolo 38, comma 1,	
	ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni	
	dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 i	
	pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente	

	secondo tali modalità. Parallelamente, l'articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del	
	medesimo decreto-legge ha disposto l'acquisizione dei dati delle tasse	
	automobilistiche nel sistema informativo del pubblico registro	
	automobilistico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,	
	n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per la funzione di	
	integrazione e coordinamento dei relativi archivi. L'archivio gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate è stato dismesso a favore del Pubblico Registro	
	Automobilistico (PRA) gestito dall'ACI, mentre l'Agenzia delle entrate e le	
	Regioni continuano a gestire i propri archivi mediante convenzioni di	
	cooperazione con il soggetto gestore del registro automobilistico. Tanto	
	premesso, osserva il Collegio che quanto dedotto dalla parte attrice riguardo	
	alla piattaforma pagoBollo non possa essere condiviso. Tale piattaforma,	
	lungi dal configurarsi come mera modalità tecnica di pagamento	
	dematerializzato, costituisce lo strumento operativo attraverso cui ACI svolge	
	concretamente l'attività di riscossione. Il sistema pagoBollo opera attraverso	
	la sua interoperabilità tra le banche dati e il sistema informativo del pubblico	
	registro automobilistico, consentendo lo svolgimento dell'attività di	
	riscossione, bonifica archivi e postalizzazione da parte di ACI. La circostanza	
	che il sistema svolga funzione di intermediazione per il riversamento tramite	
	la piattaforma pagoPA – attualmente l'unica via per i pagamenti verso la	
	pubblica amministrazione – non esclude ma conferma la qualità di agente	
	contabile per il maneggio di denaro pubblico. Secondo le disposizioni di	
	settore, il presupposto per l'assoggettamento al tributo è la proprietà o il	
	possessione qualificato dell'autoveicolo, la cui iscrizione al PRA costituisce	
	necessario strumento per l'identificazione del soggetto passivo (art. 7, comma	

	3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal d.l. 19 giugno 2015,	
	n. 78). Considera quindi il Collegio che nel caso di specie l'ACI rappresentava	
	– almeno per l'esercizio in argomento – l'unico soggetto in grado di constatare	
	l'insorgenza del presupposto dell'imposta, di provvedere all'emissione degli	
	avvisi e di riscuotere la tassa automobilistica, confermando così la qualifica	
	di agente contabile e il conseguente obbligo di presentazione del conto. In	
	ogni caso, la circostanza che il maneggio di danaro sia stato prevalentemente	
	virtuale non esclude la configurazione giuridica dell'ente quale agente	
	contabile esterno alla amministrazione, per conto della quale accertava	
	l'imposta e la riscuoteva, verificando il rispetto della disciplina relativa	
	all'assolvimento della stessa.	
	Per tutte queste ragioni, unitariamente considerate, l'organo giudicante	
	conclude per il rigetto del ricorso proposto e l'obbligo dell'ACI a rendere il	
	conto per la tassa automobilistica regionale, esercizio 2019.	
	6. Il ricorrente soccombente deve essere condannato al pagamento delle	
	spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano come da nota	
	segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, primo e quinto comma, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144, primo	
	comma, c.g.c.,	
	- respinge il ricorso;	
	- conferma il decreto del giudice monocratico n. 327/2025 del 1° settembre	
	2025, e pertanto:	
	a) dispone, ai sensi dell'art. 141, sesto comma, c.g.c., la compilazione	

	d'ufficio del conto giudiziale per l'esercizio 2019, a spese dell'agente	
	contabile, a cura dell'amministrazione regionale della Calabria, entro il	
	termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza;	
	b) avverte la Regione Calabria che la compilazione d'ufficio del conto	
	giudiziale nel termine già indicato, idoneo per forma e contenuto a	
	rappresentare i risultati della gestione contabile, dovrà avvenire in	
	contraddittorio con l'agente contabile, ai sensi dell'art. 614, primo comma,	
	lett. b) del r.d. n. 827/1924, e, che, nel medesimo termine, lo stesso dovrà	
	essere presentato alla amministrazione regionale;	
	c) avverte l'amministrazione regionale che è tenuta, entro trenta giorni dalla	
	presentazione del conto compilato d'ufficio a:	
	1) espletare la fase di verifica/controllo amministrativo del conto giudiziale,	
	previsto dalla vigente normativa;	
	2) parificare il conto giudiziale;	
	3) depositare il conto giudiziale, unitamente alla relazione degli organi di	
	controllo interno, presso questa sezione giurisdizionale;	
	- dispone, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, c.g.c. che, a cura della	
	segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il presente provvedimento sia	
	comunicato all'agente contabile tenuto alla resa del conto,	
	all'amministrazione regionale e al pubblico ministero;	
	- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come	
	da nota segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.	
	Il Relatore	Il Presidente

NOTA SPESE Giudizio n. 24385 – opposizione al collegio
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIZIA
n. 1 copia predetto atto per uso notifica
DIRITTI DI CANCELLERIA
ORIGINALE SENTENZA
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DICONSI EURO CENTOQUARANTACQUATTRO/93
TOTALE

FOGLIO
1
1
3
3
Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente
IMPORTO
€ 16,00
€ 16,00
€ 7,75
€ 48,00
€ 48,00
€ 9,18
€ 144,93

[illegible]